



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 17 settembre 2026

Alla c.a.

del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR)
On. Annamaria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

e,p.c.

del Segretario Generale
Prof. Marco Mancini
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

della Direzione generale della didattica e del personale
delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
dgdidattica@pec.mur.gov.it

della Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
Prof.ssa Laura Ramaciotti
segreteria.crui@pec.it

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta di parere interpretativo in merito al riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo degli studenti e delle studentesse iscritti contemporaneamente a due corsi di studio, ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, ivi compresi, a titolo esemplificativo, gli studenti e le studentesse iscritti al semestre aperto dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, ai fini delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali di Ateneo, nonché in merito alla definizione delle relative modalità di voto

Visti gli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, in materia di libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica e di autonomia delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera o), in materia di organi di rappresentanza studentesca;

Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore», che ha abrogato il previgente divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio e ha riconosciuto, per la generalità degli studenti universitari, la facoltà di iscriversi contemporaneamente, nel limite di due, a corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, alle condizioni ivi previste;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante le modalità operative per l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore ai sensi della citata legge n. 33 del 2022;

Vista la Legge 22 ottobre 2024, n. 157, che riforma le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, istituendo il cosiddetto “semestre aperto”, quale particolare ipotesi applicativa della contemporanea iscrizione a due corsi di studio di cui alla legge n. 33 del 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 10 luglio 2026, n. 941, recante «Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2026/2027», e in particolare l'articolo 5 (Status dello studente), l'articolo 9 (Corsi affini), l'articolo 10, comma 8, e l'articolo 11, comma 3;

Visti i previgenti decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca nn. 418, 431, 454, 557, 754 e 1115 del 2025, con i quali è stato per la prima volta disciplinato il semestre aperto per l'anno accademico 2025/2026, cessati di efficacia ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto n. 941 del 2026, ma in forza dei quali gli studenti interessati hanno acquisito, sin dal mese di settembre 2025, lo status di iscrizione presso gli Atenei sede del semestre aperto;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 luglio 2026, n. 941 (e dei corrispondenti decreti relativi alle annualità precedenti), per effetto dell'iscrizione al semestre aperto lo studente acquisisce lo status di «studente contemporaneamente iscritto» sia al corso di laurea magistrale a ciclo unico prescelto, sia al corso affine indicato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi;

Considerato che tale status di doppia iscrizione comporta, quantomeno con riferimento al corso affine, una iscrizione a tutti gli effetti a un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo presso cui lo studente svolge il semestre aperto;

Considerato che la fattispecie della «doppia iscrizione» disciplinata dalla legge n. 33 del 2022 e la fattispecie dello «studente contemporaneamente iscritto» di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 941 del 2026 costituiscono entrambe *species* del più ampio *genus* della contemporanea iscrizione a due corsi di studio universitari, sicché le medesime esigenze di certezza del diritto e di uniformità applicativa in tema di elettorato attivo e passivo si pongono, mutatis mutandis, per ogni categoria di studenti che versi in una condizione di doppia o contemporanea iscrizione, quale che ne sia il titolo giuridico di riferimento (legge n. 33 del 2022, semestre aperto, percorsi di doppio titolo o co - tutela, corsi di formazione insegnanti, collegi e scuole superiori universitarie, ovvero altre fattispecie assimilabili previste dall'ordinamento);

Considerato che le procedure di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali di Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio degli Studenti, Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di Studio) sono disciplinate autonomamente da ciascuna Università, nell'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare di cui all'articolo 33 della Costituzione e all'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, sulla base dei rispettivi Statuti e Regolamenti Generali di



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Ateneo;

Considerato che tale assenza di una espressa disciplina nazionale ha determinato, sin dalla prima applicazione del semestre aperto nell'anno accademico 2025/2026, incertezza interpretativa e trattamenti disomogenei tra i diversi Atenei—come avvenuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, all'università degli studi di Roma Tor Vergata, all'università degli studi di Perugia e all'università di Catania—in quanto al riconoscimento del diritto di voto in favore degli studenti iscritti al semestre aperto, con conseguente rischio di disparità di trattamento tra studenti che versano nella medesima condizione giuridica, a seconda unicamente dell'Ateneo presso cui risultano iscritti — incertezza che si pone, negli stessi termini, per la generalità degli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi della legge n. 33 del 2022;

Considerato che, per converso, alcuni Atenei hanno già previsto autonomamente, nei propri Regolamenti Generali, il riconoscimento espresso dell'elettorato attivo e passivo in favore degli studenti iscritti a percorsi propedeutici all'accesso a un corso di laurea magistrale — è il caso, ad esempio, dell'Università di Pisa, il cui Regolamento Generale di Ateneo (D.R. n. 593/2024, articolo 45, commi 1 e 2, lettera b) riconosce sia il diritto di voto, sia l'eleggibilità, in favore degli studenti «iscritti ai corsi di transizione per acquisire l'accesso a un corso di laurea magistrale», prevedendo altresì che, in caso di elezione, lo studente sia nominato «sotto condizione fino alla regolarizzazione dell'iscrizione»;

Considerato che tale previsione dimostra la piena compatibilità, sul piano ordinamentale, del riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo agli studenti iscritti a percorsi di transizione, quale il semestre aperto, così come a ogni altra ipotesi di doppia o contemporanea iscrizione, con le finalità di rappresentanza democratica della comunità studentesca perseguite dalla normativa vigente;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 941 del 2026, la generalità degli studenti iscritti al semestre aperto che non si collochino in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale prosegue comunque il proprio percorso universitario, in tutto o in parte, presso il medesimo Ateneo, iscrivendosi al corso affine indicato in sede di registrazione, sicché il legame con l'Ateneo di prima iscrizione risulta, nella generalità dei casi, stabile e duraturo;

Considerato che detti studenti, sin dal primo giorno di frequenza, sono a pieno titolo parte della comunità studentesca dell'Ateneo presso cui svolgono il semestre aperto, ne condividono le strutture, i servizi e gli interessi, e sono pertanto portatori di istanze meritevoli di rappresentanza al pari di ogni altro iscritto — al pari, del resto, di ogni altro studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio presso il medesimo o presso differenti Atenei;

Considerato che escludere tali studenti dall'elettorato attivo per l'intera durata della doppia o contemporanea iscrizione, che può coincidere con l'intero arco temporale di uno o più mandati biennali delle rappresentanze studentesche di Ateneo, realizzerebbe una compressione ingiustificata del diritto di partecipazione democratica alla vita universitaria, non sorretta da alcuna espressa previsione normativa in tal senso;

Considerato che analoga esigenza di certezza si pone con riferimento all'elettorato passivo, avuto riguardo alla possibilità che detti studenti aspirino a candidarsi quali rappresentanti, quantomeno con



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

riferimento a ciascuno dei corsi cui risultano iscritti;

Considerato che, per tali categorie di studenti, oltre alla questione del riconoscimento in sé dell'elettorato attivo e passivo, si pone l'ulteriore esigenza di definire le modalità concrete di esercizio del voto, con particolare riguardo all'individuazione del corso di studio, del Dipartimento e dell'Ateneo presso cui lo studente è chiamato a votare, alla eventuale facoltà di esprimere il voto con riferimento a entrambe le iscrizioni, e alle cautele necessarie a evitare fenomeni di doppio voto in occasione di una medesima tornata elettorale;

Tenuto conto che, con nota del settembre 2025, i rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" hanno formalmente richiesto al ministero un chiarimento in ordine al riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo in favore degli studenti iscritti al semestre aperto, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;

Ritenuto necessario acquisire un chiarimento interpretativo uniforme a livello nazionale, che assicuri parità di trattamento tra tutti gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio nei diversi Atenei — quale che ne sia il titolo giuridico di riferimento, ivi compresi, a titolo esemplificativo, gli studenti iscritti al semestre aperto — e certezza del diritto sia in ordine al riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo, sia in ordine alle relative modalità di voto, tenendo conto tanto della legge 12 aprile 2022, n. 33, quanto dello status di «studente contemporaneamente iscritto» di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 941 del 2026;

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

al Ministero dell'Università e della Ricerca di voler esprimere formale parere interpretativo, ai sensi delle competenze di indirizzo e coordinamento del sistema universitario, con riferimento alla generalità degli studenti e delle studentesse iscritti contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, e del decreto ministeriale n. 930 del 2022, nonché ai cd. «studenti contemporaneamente iscritti» ai sensi di normative settoriali - quale, a titolo esemplificativo, l'articolo 5 del decreto ministeriale 10 luglio 2026, n. 941, relativo agli studenti iscritti al semestre aperto dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - volto a chiarire in maniera univoca:

1. Se lo status di studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio, comunque acquisito - sia ai sensi della legge n. 33 del 2022, sia ai sensi di normative settoriali che configurino un analogo status di «studente contemporaneamente iscritto», come nel caso del semestre aperto - sia idoneo a integrare il requisito della «regolare iscrizione a un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo», normalmente richiesto dai Regolamenti Generali di Ateneo ai fini del riconoscimento dell'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali.
2. Se, conseguentemente, gli Atenei siano tenuti a includere tutti gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio - ivi compresi quelli iscritti al semestre aperto - negli elenchi degli aventi diritto al voto, quantomeno con riferimento agli organi rappresentativi di ciascuno dei corsi di iscrizione e dell'Ateneo, o degli Atenei, nel loro complesso.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

3. Se sia parimenti riconosciuto, in capo a detti studenti, il diritto di elettorato passivo, con le opportune cautele già sperimentate in sede locale - quale la nomina «sotto condizione», fino al perfezionamento o alla regolarizzazione di una delle due iscrizioni, secondo il modello già adottato dall'Università di Pisa.

4. Di suggerire agli atenei di chiarire quali siano, o debbano essere, le modalità di voto specificamente dedicate agli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio.

5. Se, in assenza di una disciplina uniforme a livello nazionale, sia comunque opportuno che gli Atenei, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare, prevedano espressamente, nei rispettivi Regolamenti Generali e nei regolamenti elettorali, il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo, nonché le relative modalità di voto, in favore di tutti gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio, ivi compresi quelli iscritti al semestre aperto.

Al fine di assicurare uniformità applicativa, certezza del diritto e parità di trattamento tra tutti gli studenti e le studentesse iscritti contemporaneamente a due corsi di studio nei diversi Atenei, evitando che una lacuna normativa determini, di fatto, la privazione del diritto di voto - ovvero incertezza sulle relative modalità di esercizio - per intere categorie di studenti, per la durata di uno o più mandati elettorali.

IL PRESIDENTE

Luigi Bani